DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 4

Impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella campagna antincendi boschivi 1996

Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al concorso nella lotta agli incendi boschivi e relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese per l'acquisto di mezzi e attrezzature, di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale, ivi compresi i dirigenti, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalla normativa vigente, e' autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 23.000 milioni. All'onere di lire 23.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 15.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 3 ottobre 1996, non più in vigore dal 20 aprile 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti
Estremi	Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-512-1996/art-4-impiego-del-corpo-nazionale-dei-vigili-del-fuoco-nella-campagna/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it